



Prot. n. 1217

Oggetto: **Contratto di servizio.**

L'anno duemiladiciannove il giorno 25 del mese di Luglio, in Enna, presso gli uffici della S.R.R. Enna Provincia ATO 6, sono presenti i Signori:

- Dott. Fabio Arnaldo Ettore Accardi, nato a Caltanissetta il 28.02.1969, domiciliato per la carica presso il Comune di Barrafranca, Piazza Regina Margherita, nella sua qualità di Vice Presidente del C.d.A. della Società per la Regolamentazione dei Rifiuti Enna Provincia ATO 6, il quale dichiara di ricoprire l'incarico di Rappresentante Legale della Società con sede legale in Enna piazza Garibaldi n. 2, codice fiscale e Partita I.V.A. 01201410865, che in prosieguo sarà indicato anche con la dizione "Contraente";

- Avv. **Panebianco Giuseppe**, nato ad Agrigento il 08/04/1972 e residente in Gela via Manzoni, il quale interviene a quest'atto nella sua qualità di legale rappresentante della Società "Ambiente e Tecnologia s.r.l.", dove per la carica è domiciliato, iscritta alla C.C.I.A.A. di Enna al numero e codice fiscale e partita IVA e C. F.: 01220960866, che in prosieguo sarà indicato anche con la dizione "Esecutore dei servizi".

Di comune accordo, le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge hanno dichiarato di voler procedere alla stipula di questo atto, per cui

PREMESSO

- che la Società di Regolamentazione Rifiuti denominata S.R.R. Enna Provincia è una società consortile per azioni a totale capitale pubblico locale che ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale ATO 6 Enna Provincia;

- che con atto del 27.05.2015, Rep. n. 26700 Racc. n. 11333, rogato dal notaio Filomena Greco, è stata costituita una società a responsabilità limitata unipersonale denominata "Ambiente e Tecnologia s.r.l." con unico socio la società consortile per azioni "SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ATO N. 6 ENNA PROVINCIA", in sigla "S.R.R. Enna Provincia ATO 6" a totale capitale pubblico locale ai sensi degli articoli 113 e seguenti del D. Lgs. 267/2000, giusta deliberazione assembleare del 02/02/2017;

- che il vigente statuto della società "Ambiente e Tecnologia s.r.l." prevede espressamente che la società ha per oggetto l'esercizio di una serie di attività, fra le quali (...omissis...) "a) la realizzazione e/o la gestione di impianti, in dotazione e/o in gestione alla SRR, connessi al ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi e nel rispetto della vigente normativa di settore";

- che l'art. 113 del D. Lgs. 267/2000, nella sua attuale formulazione, consente che, per la gestione dei servizi pubblici locali, i Comuni, anche in forma associata, si avvalgano di società a capitale interamente pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (circostanze che ricorrono entrambe, nel caso in specie);

- che con deliberazione assunta in data 14.01.2015 il C.d.A. ha approvato l'atto costitutivo e lo statuto della società di scopo che, per quanto riguarda specificatamente il servizio di gestione degli

impianti, già prevedeva espressamente un percorso per la conferma dell'assetto "in-house providing";

Considerato che l'attuale quadro normativo prevede la possibilità dell'affidamento diretto di servizi pubblici locali da parte dei Comuni soci alle società pubbliche dagli stessi partecipate ("in-house providing"); al riguardo si evidenzia quanto segue :

- l'art. 23 bis del D.L. 112/2008, ha abrogato la normativa previgente – segnatamente l'art. 113 del D.Lgs 267/2000 nelle parti espressamente o implicitamente incompatibili con lo stesso art. 23bis, in particolare in ordine all'individuazione delle forme gestionali e dei relativi presupposti;

- l'art. 5 del D. lgs n. 50/2016, prevede che le concessioni e gli appalti pubblici, nei settori ordinari e speciali aggiudicati da una amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte le seguenti condizioni

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

- l'art. 23 bis suddetto è stato abrogato dal DPR 113/2011 attuativo dell'esito referendario del 12/13 giugno 2011, con l'effetto che, come precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 24/2011, le forme gestionali sono individuate dai principi di matrice comunitaria che annoverano l'"in-house providing", senza previsione di specifici limiti di operatività, sempre che la società affidataria presenti effettivamente i requisiti propri di tale modello societario;

- l'art. 4 del D.L. 138/2011, che sostanzialmente replicava i medesimi limiti per l'in-house providing contenuti nell'art. 23bis e nel relativo Regolamento di attuazione DPR 168/2010, è stato giudicato incostituzionale dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 199/2012 in quanto ritenuto in contrasto con l'art. 75 Cost. e pertanto è stato espunto dall'ordinamento;

- la Società "Ambiente e Tecnologia s.r.l." ha tutte le caratteristiche per essere affidataria "in-house" del servizio in questione, in quanto ricorrono le tre condizioni essenziali richieste dalla legge e dalla giurisprudenza anche comunitaria e cioè il fatto che la società è interamente pubblica, che la maggior parte del suo fatturato deriva dai servizi affidati dai Comuni soci svolti sul loro territorio e che questi ultimi esercitano, nei confronti della società loro partecipata il "controllo analogo";

- che la S.R.R. Enna Provincia ATO 6 ha affidato "in-house" alla Società "Ambiente e Tecnologia s.r.l.", sottoscrivendo con la stessa apposito contratto normativo il 01.07.2019, il servizio di gestione della discarica di contrada Cozzo Vuturo sita in Enna subordinata alla verifica di ottemperanza e al rilascio dei pareri da parte degli organi preposti nonché la gestione del TMB come da verbale di consegna anticipato prot. n. 23708 del 04.06.2019, inoltre al momento in cui si dovesse la A&T iscrivere all'albo gestori ambientali ad effettuare per i comuni soci anche il servizio di raccolta e spazzamento;

S.R.R.

Enna Provincia - Ato 6



Società per la Regolamentazione
del Servizio di Gestione Rifiuti

- che è stato acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva della Società "**Ambiente e Tecnologia s.r.l.**", avente scadenza il 29.10.2019;
- che il presente contratto risulta escluso dall'ambito di applicazione della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 in quanto stipulato con un soggetto il cui unico socio è la **S.R.R. Enna Provincia ATO 6** (affidamento in-house) così come anche chiarito al punto 2.5 della delibera n. 556 del 31/05/2017 emessa dall'ANAC;
- che è intenzione delle parti tradurre in formale contratto attuativo la reciproca volontà di obbligarsi.

Ciò premesso, tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto attuativo.

Articolo 2

Norme regolatrici e disciplina applicabile

Lo svolgimento del servizio di gestione della discarica di contrada Cozzo Vuturo sita in Enna e dell'annesso TMB sono regolati:

- a. dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'esecutore dei servizi, relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b. dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- c. dalla L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.;
- d. dal D.Lgs. 50/2016
- e. dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- f. dalle norme in materia di Contabilità dello Stato;
- g. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3

Oggetto e durata

1. Il presente Contratto ha per oggetto il servizio di gestione e conduzione dell'impiantistica discarica e TMB annesso siti in Enna in contrada Cozzo Vuturo.
2. Il servizio viene conferito alla Società "**Ambiente e Tecnologia s.r.l.**", per tutta la durata dell'autorizzazione.

Articolo 4

Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto e della sua esecuzione, sarà competente il Foro di Enna, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 5

Spese

Sono a completo ed esclusivo carico della società "Ambiente e Tecnologia s.r.l." esecutrice dei servizi tutte le spese relative e conseguenti il presente atto stipulato in forma pubblica amministrativa, ivi comprese l'imposta di bollo, le imposte ed ogni altra spesa, nessuna esclusa od eccettuata.

Articolo 6

Registrazione

1. Si dichiara espressamente che il presente contratto riguarda prestazioni soggette all'I.V.A., ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii. per cui se ne richiede la registrazione in misura fissa ai sensi della tariffa - parte I[^] del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

2. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art.1, comma 1/bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal D.M. 22/02/2007, per l'importo di € 45,00.

Articolo 7

"Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa"

1. L'Esecutore dei servizi si obbliga:

- a comunicare, tramite il RUP, alla stazione appaltante ed all'Osservatorio Regionale dei lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti ed il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).

La Società si obbliga, altresì, ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

2. L'esecutore dei servizi, inoltre, si obbliga, con la sottoscrizione del presente, al rispetto di tutti gli obblighi di cui al presente Contratto.



Articolo 8

Trattamento dei dati personali

1. Il contraente, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., titolare del trattamento dei dati, ed informa l'esecutore dei servizi che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
2. L'esecutore dei servizi con la sottoscrizione del contratto assume il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali e sensibili e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza.
3. L'esecutore dei servizi si obbliga a trattare i dati di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità.

Articolo 9

Normativa generale

Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, il Contraente recederà, in qualsiasi tempo, dal presente contratto, al verificarsi dei presupposti stabiliti dagli artt. 67, 84 e 92 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, e ss.mm.ii..

Conclusioni

Questo atto, redatto mediante strumenti informatici, consta di n. 5 (cinque) pagine e viene sottoscritto come di seguito specificato:

Per la Società S.R.R. Enna Provincia ATO 6:

Il legale rappresentante (Dott. Fabio Arnaldo Ettore Accardi)

Per la Società "Ambiente e Tecnologia s.r.l.":

Il legale rappresentante (Avv.to Giuseppe Panebianco)